

Centro Rezzara-Erezione e statuto-Decreto 1990

CENTRO CULTURALE 'NICOLÒ REZZARA'

L.V.D. LXXXI (1990) pp. 534-546

Per promuovere attività culturali ispirate alla visione cristiana in ordine alla formazione permanente nella nostra Diocesi

col presente ATTO

Costituiamo il CENTRO CULTURALE 'NICOLÒ REZZARA' (C.C.R.) con sede in Bergamo, Viale Papa Giovanni n. 106 e contestualmente ne approviamo e ne promulghiamo lo Statuto allegato al presente decreto.

Bergamo, 1 agosto 1990.

+ GIULIO OGGIONI, *Vescovo*

A. Pesenti, *Canc. Vesc.*

STATUTO

Art. 1. § 1 - Il Centro Culturale Nicolò Rezzara (C.C.R.) è un Ente Ecclesiastico di Diritto canonico senza scopo di lucro. Ha sede in Bergamo, Viale Papa Giovanni XXIII, n. 106.

§ 2 - Esso viene costituito dal Vescovo e per la sua amministrazione dipende dall'Istituto Diocesano per la Cultura a norma dell'art. 1 § 2 dello Statuto dell'Istituto medesimo.

Art. 2. § 1 - Il C.C.R. ha quale scopo la promozione di attività culturali per la formazione permanente, ispirate alla visione cristiana della persona e del mondo, favorendo lo sviluppo di iniziative destinate sia al settore religioso che culturale, sociale e politico.

§ 2 - In particolare il C.C.R. ha lo scopo di:

- a) istituire e/o gestire corsi di studio e conferenze per tutti i livelli, organizzando servizi per università e scuole di ogni grado, nonché seminari per docenti, studenti, lavoratori, ecc.;
- b) svolgere corsi di aggiornamento culturale e professionale;
- c) organizzare gruppi di lavoro, a livello scientifico, su problemi religiosi, educativi, culturali, politici ed economici, ecc.;
- d) predisporre centri di documentazione, nonché formare un efficiente servizio per tutti coloro che sono interessati ad attività di studio e di ricerca;
- e) orientare il pubblico nel campo dell'editoria;
- f) svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre d'arte, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali;
- g) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, per la gestione di corsi, seminari ed attività similari e per la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;

h) promuovere e curare la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche;

i) pubblicare notiziari, indagini, ricerche.

§ 3 - Per il raggiungimento delle proprie finalità il C.C.R. potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente privato o pubblico locale, nazionale, o internazionale, nonché collaborare con organismi, associazioni o movimenti coi quali ritenga utile avere collegamenti.

Art. 3. § 1. - La responsabilità accademica del raggiungimento delle finalità statutarie del C.C.R. spetta al Consiglio Direttivo e al suo Direttore, nominati dall'Ordinario della Diocesi di Bergamo.

§ 2 - Tale Consiglio è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, ivi compreso il Direttore.

§ 3 - Il Direttore del C.C.R. è nominato dall'Ordinario della Diocesi di Bergamo.

§ 4 - Il Consiglio e il Direttore durano in carica cinque anni.

Art 4. § 1 - Il Direttore ha la rappresentanza morale del Centro; vigila sull'esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio Direttivo; presiede le riunioni del Consiglio medesimo; adotta - in caso di urgenza e sotto la propria responsabilità - i provvedimenti relativi alle competenze del Consiglio Direttivo, da sottoporre poi a ratifica nella prima riunione del Consiglio Direttivo medesimo.

§ 2 - Il Direttore decade in caso di assenza o impedimento superiore ai sei mesi; per periodi inferiori le sue funzioni vengono esercitate dal Consigliere più anziano.

§ 3 - a) Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario, con possibilità di scelta al di fuori dei suoi componenti, nel qual caso non ha diritto di voto.

b) Il Segretario, oltre a svolgere le mansioni di segreteria in seno al Consiglio stesso, adempie a tutti gli incarichi che il Consiglio Direttivo gli attribuisce.

Art 5. § 1 - a) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno e, in via straordinaria, tutte le volte che il Direttore o la maggioranza dei membri lo ritenga necessario;

b) Le sedute sono valide se è presente almeno la metà dei componenti, fra i quali il Direttore o chi ne esercita le funzioni, a norma dell'art.4 § 2;

c) Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Direttore;

d) Alle riunioni verrà invitato anche il Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'I.D.C. o un suo delegato.

§ 2 - a) Il Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno accademico redige un programma annuale delle attività da realizzare, e alla fine dell'anno una relazione annuale dell'attività svolta;

b) Sia il programma annuale delle attività, sia la relazione morale saranno trasmessi al Consiglio d'Amministrazione dello I.D.C., che con un proprio parere li trasmetterà all'Ordinario.

Art. 6. § 1 - L'Amministrazione economica del C.C.R. spetta al Consiglio d'Amministrazione dell'I.D.C.

§ 2 - In particolare:

a) Il Consiglio di Amministrazione dell'I.D.C. dopo aver esaminato e approvato dal punto di vista economico il programma annuale delle attività del C.C.R., assicurerà il C.C.R. del finanziamento;

b) Il Consiglio Direttivo del C.C.R. potrà chiedere e ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura, da privati, associazioni, enti pubblici sia locali, quali il Comune, la Provincia, e la Regione, sia nazionali e internazionali, di cui esso darà nota tempestivamente al Consiglio di Amministrazione dell'I.D.C.

§ 3 - La gestione economica del finanziamento dato all'inizio dell'anno accademico dal Consiglio di Amministrazione dell'I.D.C. e gli eventuali contributi ottenuti in qualsiasi modo dal C.C.R. per le sue iniziative culturali, sarà tenuta dal Consiglio direttivo o dal Direttore a norma di questo statuto.

Art. 7. § 1 - Il patrimonio del C.C.R. appartiene all'Opera Diocesana S. Narno per la preservazione della fede nella Diocesi di Bergamo, Ente di culto riconosciuto giuridicamente con R.D. n. 635 del 20 maggio 1943.

§ 2 - Qualora, il C.C.R. per qualsiasi motivo, dovesse cessare la propria attività, il patrimonio ad esso appartenente, o da questo comunque costituito nel corso della sua attività, resterà alla Diocesi di Bergamo, che lo utilizzerà per finalità analoghe a quelle dell'istituzione.

Art. 8. Per tutto quanto non sia esplicitamente previsto nel presente Statuto sarà l'Ordinario della Diocesi di Bergamo ad assumere di volta in volta le opportune decisioni, che comunicherà per scritto ai competenti organi del Centro.

All'Ordinario Diocesano medesimo è anche riservata in via esclusiva la facoltà di integrare e modificare in tutto o in parte il presente Statuto.